

Gaetano Petrelli

**VINCOLI DI DESTINAZIONE
EX ART. 2645-TER C.C. E TRUST,
QUINDICI ANNI DOPO**

Estratto



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

VINCOLI DI DESTINAZIONE EX ART. 2645-TER C.C. E TRUST, QUINDICI ANNI DOPO

SOMMARIO: 1. Premessa. L'interpretazione dell'art. 2645-ter c.c. in dottrina e giurisprudenza, e l'evoluzione del quadro normativo. — 2. La destinazione di beni come atto di disposizione. La conformazione del diritto dominicale e la proprietà fiduciaria. La separazione patrimoniale. — 3. Il rapporto con l'art. 2740 c.c., e l'esclusione dell'eccezionalità dell'art. 2645-ter c.c. — 4. Un dato tipologico fondamentale: controllo sui beni destinati e loro «distacco» dalla sfera giuridica personale del disponente. — 5. Il vincolo dei beni a vantaggio dei beneficiari. Destinazione «per beneficiari» e destinazione «di scopo». — 6. *Segue*: la problematica degli interessi meritevoli di tutela. — 7. La gestione dei beni destinati e l'ufficio di diritto privato. Affidamento fiduciario e vincolo di destinazione «autodichiarato». — 8. *Segue*: il rapporto tra vincolo di destinazione e affidamento fiduciario. — 9. *Segue*: gli avvicendamenti nella titolarità dell'ufficio di fiduciario o gestore e il trasferimento della proprietà destinata. — 10. L'oggetto del vincolo di destinazione. In particolare, i beni diversi dagli immobili e dai mobili registrati. — 11. La surrogazione reale. — 12. Il vincolo di destinazione testamentario. — 13. Gli elementi essenziali della destinazione patrimoniale italiana e il concetto di trust delineato dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Il vincolo di destinazione come «trust di diritto italiano».

1. *Premessa. L'interpretazione dell'art. 2645-ter c.c. in dottrina e giurisprudenza, e l'evoluzione del quadro normativo.* — Sin dalla sua introduzione nel codice civile ad opera della legge 23 febbraio 2006, n. 51, l'art. 2645-ter — che detta disposizioni in tema di atti di destinazione, e condizioni per la relativa trascrivibilità — ha suscitato reazioni prevalentemente guardinghe e sospettose. Si è visto nella previsione normativa un grimaldello per scardinare il principio della garanzia patrimoniale gene-